

**STATUTO DELLA COOPERATIVA
"NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" – O.N.L.U.S.**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata: "NOIGROUP Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S."

La cooperativa ha sede nel Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV), all'indirizzo quale risulta dall'apposita comunicazione depositata a cura dell'organo amministrativo presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. codice civile.

Con apposita decisione dei competenti organi sociali potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO – OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico e sociale)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'art. 1 lett. b) della legge 381/1991 e/o successive modifiche e/o dalla Legge.

Inoltre la Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa intende realizzare lo scopo sociale e mutualistico attraverso lo svolgimento di attività industriali, commerciali e di servizi, anche nell'ambito socio sanitario ed educativo che consentano l'inserimento lavorativo

- sia di "persone svantaggiate", come definite dall'art.4 della legge 381/1991, come previsto dall'art.1 lett. b) della legge 381/1991 e/o successive modifiche e dall'art.2 della Legge Regionale del Veneto n.23 del 3 novembre 2006 e successive modifiche;

- sia di "persone deboli" così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento CE n.2204/2002 del 5 dicembre 2002 nonché di soggetti che versano in condizioni di fragilità sociale come evidenziate nell'art.22 della legge 8 novembre 2000 n.328, nel maggior numero consentito dalle disponibilità umane e finanziarie e dalle commesse di lavoro nonché dagli interventi delle A.S.L., dei Comuni e di altri enti ed organismi pubblici e/o privati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, orientando la propria gestione al conseguimento dello scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Inoltre, ed a qualsiasi fine:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura mai superiore a quella massima prevista dalle leggi speciali per il conseguimento delle agevolazioni;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa nel perseguimento dello scopo sociale e mutualistico e per integrare il maggior numero di svantaggiati possibile intende operare nelle seguenti aree:

- a) servizi informatici/amministrativi con attività di: Data Entry, creazione, aggiornamento e gestione di siti Web e di E-commerce, creazione e gestione di "Data Center"; creazione e gestione banche dati, gestione servizi elettronici informativi e formativi, editoria elettronica con esclusione della pubblicazione di quotidiani di cui all'art.1 della L.5.8.1981, n.416, digitalizzazione di documenti, archiviazione e conservazione, creazione e gestione di "Call center" inbound e outbound e telemarketing, gestione di servizi di supporto amministrativi a uffici e segreterie di enti pubblici e/o aziende private comprese attività di Front end e Back office, creazione e gestione e mantenimento di centri stampa, servizio di assistenza e fornitura manutenzione di hardware e software compreso attività di help desk, attività amministrativa e legale legata alla gestione del recupero del credito, gestione e manutenzione di sportelli automatici/telematici per pagamenti e riscossione ed/o apparecchiature analoghe;
- b) servizi culturali educativi con attività di: promozione, organizzazione e gestione di eventi e attività sociali, culturali, educative, formative, ricreative, creative, convegni, studi/ricerca, gestione di biblioteche, ludoteche, pinacoteche, musei, teatri, centri ricreativi, centri sociali e centri di documentazione, creazione e mantenimento di archivi moderni e storici;
- c) servizi di logistica con attività di: postalizzazione e gestione logistica di documenti e merci, servizio trasporto c/terzi e conto proprio con mezzi propri, noleggio di autoveicoli ed autocarri con o senza autista, gestione di parcheggi e guardaroba, gestione di piattaforme logistiche per la distribuzione, lavori di facchinaggio ed in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti ed

aziende sia pubblici sia privati, gestione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione di beni e prodotti di cui ai settori merceologici alimentare e non alimentare;

d) attività industriali per: sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, (a titolo esemplificativo pasta, fresca, secca o ripiena, conserve alimentari, prodotti da forno etc.); creazione, produzione e commercializzazione di prodotti legati al settore moda: abbigliamento, calzature, accessori e oggettistica; attività lavorative, produzione e assemblaggio conto terzi in settori che permettano la partecipazione e l'integrazione delle persone svantaggiate;

e) servizi ambientali con attività di: recupero, gestione e riutilizzo beni e/o materiali dismessi, partecipazione a progetti di recupero ambientale, iniziative nel campo delle energie alternative e/o recupero energetico, manutenzione di aree verdi e ripristino ambientale anche attraverso azioni volte alla valorizzazione e recupero di aree verdi, boschive e non, dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico, pulizie civili e industriali, di ambienti interni ed esterni;

f) servizi turistico/ricreativi con attività di: ideazione e gestione di servizi informativi o di valorizzazione turistica quali sportelli, servizi di prenotazione anche via web, gestione di servizi alberghieri di accoglienza e ristorazione, gestione di servizi di ristorazione collettiva, creazione e gestione di siti per la commercializzazione di prodotti tipici: alimentari, artigianali e artistici, gestione di siti turistici/culturali per conto di enti o aziende, autotrasporto di persone, servizi di noleggio mezzi di trasporto;

g) acquisto, permuta, vendita e conduzione di beni immobili, incluso il loro sfruttamento in qualunque modo e forma, assunzione e concessione di locazioni, sublocazioni ed ogni altro diritto totale o parziale, reale o meno sugli immobili da destinare alla vendita e/o alla locazione; il tutto con aziende di proprietà oppure aziende di terzi ricevute in affitto con espressa esclusione dell'attività propria delle cooperative edilizie e di abitazione.

h) gestione di attività sociali finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate e/o in difficoltà, subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni e/o accreditamenti, per quanto previsti dalla normativa vigente, inoltre per poter meglio perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, la cooperativa intende operare attivamente in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi, imprese sociali, organismi del Terzo Settore ed Enti Pubblici per lo sviluppo di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi orientati alle persone svantaggiate, deboli e ai soggetti che versano in condizioni di fragilità sociale, in un'ottica di collegamento e coordinamento sinergico tra attività di cui alla lettera a) e attività di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge n.381 del 1991, funzionale al raggiungimento dello scopo solidaristico e alla sostenibilità economica del tutto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, non nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La società, infine, potrà ai sensi dell'art.11 della Legge n.381 del 8 novembre 1991, finanziare e promuovere lo sviluppo di "Cooperative Sociali" e di loro Consorzi, e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni ed interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì:

i) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti, Società e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

l) aderire e partecipare ad enti consortili ed organismi consortili e fondi di rotazione diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

m) concedere avalli e cambiali, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società, cooperative e non.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

E' data facoltà alla società, al fine di far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario, di chiedere ai Soci, con delibera dell'organo amministrativo, dei versamenti sia in conto futuro aumento di capitale sociale sia a titolo di finanziamento, anche infruttifero di interessi con obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di risparmio.

TITOLO III SOCI COOPERATORI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di "soci cooperatori" coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche ed anche quelle non fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) "soci lavoratori", vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; sono incluse in tale categoria inoltre le persone svantaggiate come definite dalla Legge 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n.23/2006 e successive modificazioni, e le persone deboli di cui all'art.3 della Legge Regionale del Veneto n.23/2006 e successive modificazioni, presenti in cooperativa per un percorso di inserimento lavorativo. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) "soci volontari", persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

c) "soci fruitori", sia persone giuridiche di diritto pubblico, privato, privato-sociale, sia persone fisiche che appartengono alla categoria delle persone svantaggiate e/o delle persone deboli come sopra definite, e/o i loro familiari fino al 3° grado, che intendono favorire il raggiungimento degli scopi della Cooperativa attraverso la partecipazione alla vita sociale e al capitale sociale.

Rientrano tra i soci della cooperativa, non cooperatori, anche i soci sovventori come definiti più oltre nel Titolo IV del presente statuto.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali, ed avere un oggetto sociale affine e comunque che sia portatore di attività attinenti e non contrastanti e/o in concorrenza con quelle contenute nell'oggetto sociale della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2527 cod. civ.. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti amministrativi riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'assunzione di atteggiamenti/comportamenti contrari allo spirito della Cooperativa e/o che possono recare danno alla stessa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-lavoratore: il profilo professionale posseduto;
- d) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli artt.36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e della persona designata a rappresentarla in seno all'assemblea.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi alla cooperativa con lettera raccomandata, anche a mano, o con fax o e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art.2346, comma 1, codice civile le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni deve darne anticipata comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi dell'art.2530 del codice civile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa, o venga meno il motivo di appartenenza ad una delle altre categorie di socio cooperatore.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre nei casi indicati dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle

deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta mancanze e/o inadempimenti, entrambi tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

f) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2286 -- esclusa l'ipotesi di interdizione, salvo sia per condanna ed inabilitazione -- e dal primo comma dell'articolo 2288 del Codice Civile;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

h) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art.37 dello Statuto;

i) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente. In questo caso sono da rispettare le condizioni e i limiti indicati dalla normativa vigente e dalle risoluzioni ministeriali in materia.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente rivalutate, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri b), d), e) e h) dell'art.10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio o, limitatamente alla frazione di partecipazione o alle azioni di cui all'ultimo comma dell'art.2535 codice civile. Entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 (cinque) anni, in dipendenza degli eventuali impegni finanziari contratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio – dovuto al rimborso delle azioni, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti – il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione la cooperativa emette, con deliberazione dell'assemblea, azioni di sovvenzione che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 100 (cento) azioni.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo del capitale da offrire in sottoscrizione ai soci sovventori;

2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
3. il termine minimo di durata del conferimento;
4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;
5. i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore spetta un solo voto nelle assemblee della cooperativa qualsiasi sia il valore della sua partecipazione. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente punto 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci finanziatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e seg. dell'ultimo comma dell'art.2526 del codice civile.

Ai sensi dell'art.2483 e degli artt.2410 e seg. del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale dei detentori delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.5), codice civile, per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 22 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera o raccomandata, anche a mano, fatta avere soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante posta elettronica con comunicazione trasmessa ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato iscritto nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.2364, comma 2, codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art.23 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art.2372 codice civile.

Ogni socio può rappresentare al massimo 2 (due) soci in Assemblea.

Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, ed eventualmente anche in

allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nei limiti previsti dall'art.2542 del codice civile e dall'art.4 della legge 59/1992 possono essere eletti amministratori anche non soci, o rappresentanti dei soci sovventori o di detentori di strumenti finanziari.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica – tutti contemporaneamente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 27 (Compiti, composizione, durata in carica e cumulo incarichi)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o mail, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica anche in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmate dal presidente e dal segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 codice civile.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. L'assemblea può stabilire la gratuità dell'incarico, ma in tal caso va richiesta l'accettazione espressa di tale condizione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli amministratori che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

c) COLLEGIO DEI SINDACI E REVISORE CONTABILE

Art. 32 (Collegio sindacale e Revisore contabile)

Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia imposta dalla legge l'assemblea può decidere liberamente se nominarlo o meno.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa; deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. Ricorrendo i presupposti dell'art.2409-bis codice civile, l'assemblea può affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve indivisibili.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di amministrazione provvede altresì alla redazione del bilancio sociale ai sensi di legge e delle specifiche Linee guida pubblicate dal Ministero del lavoro e politiche sociali per gli enti del Terzo Settore.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi, ragguagliati al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni; tale dividendo e' aumentabile fino al 2% (due per cento) per i soci sovventori.
- f) un'eventuale quota destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) il rimanente alle riserve straordinarie e/o indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

In aggiunta a quanto dovuto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale, saranno loro distribuiti ristorni nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal Regolamento e dalle leggi in materia. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere come previsto al punto c) del precedente articolo 34, quando, sulla base dell'andamento della attività mutualistica, si prospetti la possibilità di distribuzione di ristorni, può convocare entro la fine dell'esercizio l'assemblea per assumere le determinazioni in merito.

L'assemblea delibera le modalità di ripartizione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
3. emissione di obbligazioni;
4. emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in

apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 36 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n.5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure in difetto di nomina da parte di questa entro 30 (trenta) giorni dallo scadere di detto termine, dal Presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di

trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 legge 59/1992.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
